



Provincia  
di Pesaro e Urbino

IL SEGRETARIO GENERALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO	
PROT.	- 6 LUG. 2015
	N. 43385
Tit. 00.26, Cat. 2, Fasc. 2014	

Prot. n. 43385

Pesaro, - 6 LUG. 2015

### INTEGRAZIONE DIRETTIVA AMMINISTRATIVA N. 3

#### MISURA N. 2/2015

**Ai sensi della L. 190/2012 Attuazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015/2017 - PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' - whistleblower.**

Ad integrazione della Direttiva Amministrativa n. 3 **PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' - whistleblower** - il comportamento da tenere presso questa organizzazione per avviare un'indagine a seguito di segnalazione di atti o comportamenti idonei, e quella di avere almeno uno di questi elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Amministrazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- documentazione fotografica eventuale.

Deve contenere elementi sostanziali probatori che abbiano un principio di concretezza che non corrisponde al "sentito dire".

Queste segnalazioni devono essere dirette al Responsabile della prevenzione della corruzione. Se le segnalazioni riguardano il responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.

Qualsiasi omissione in tal senso, in cui corrisponda invece, una diretta segnalazione agli organi giudiziari nei confronti di personale appartenente all'organizzazione dell'Ente, oltre che nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione, comporterà l'apertura di un procedimento penale e/o disciplinare. Ovviamente cesserebbe la tutela prevista per il whistleblower, così come descritta nella precedente direttiva amministrativa.

Il responsabile dell'istruttoria  
Liliana Travagliati

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Rita Benigni